

**Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.**

**TITOLO I**

*PRINCIPI GENERALI*

**Art. 1**

*(Finalità)*

**1.** La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e in attuazione della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64) e successive modifiche, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale con l'istituzione del servizio civile regionale e solidale.

**Art. 2**

*(Obiettivi)*

**1.** L'azione della Regione è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

**a)** istituire, sviluppare e valorizzare il servizio civile regionale e solidale nell'ambito delle politiche giovanili, quale occasione per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale, mediante le attività svolte presso gli enti e le organizzazioni proponenti;

**b)** garantire l'accesso al servizio civile regionale e solidale senza distinzione di sesso, di ceto e di appartenenza linguistica, culturale e religiosa;

**c)** promuovere il servizio civile e solidale, quale risorsa della comunità regionale, mediante la realizzazione di progetti atti a soddisfare i bisogni della comunità stessa in ordine a problematiche sociali, culturali, ambientali, di protezione civile e di tipo educativo;

**d)** promuovere una cultura della pace, della solidarietà e della non violenza, anche mediante la partecipazione ai corpi civili di pace nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 9 della legge 64/2001;

**e)** promuovere nei giovani forme di educazione alla cittadinanza attiva, al dovere di solidarietà e di impegno sociale, a una cultura della pace, favorendone l'ingresso nel mondo del lavoro con un'accresciuta consapevolezza delle tematiche sociali;

**f)** promuovere il senso di appartenenza dei giovani alla comunità regionale attraverso lo sviluppo dei progetti di servizio civile volontario regionale e solidale;

**g)** favorire il senso di appartenenza dei giovani alla comunità internazionale, sensibilizzandoli in particolare sulle politiche della cooperazione allo sviluppo;

**h)** promuovere nel territorio regionale progetti di carattere transfrontaliero e transnazionale, in considerazione della posizione geografica e della presenza multi-etnica;

**i)** promuovere forme di socializzazione e di aggregazione giovanile con particolare riguardo alle attività culturali, alla pratica sportiva dilettantistica e al tempo libero;

**j)** promuovere azioni formative, informative e di sensibilizzazione rivolte ai giovani, nell'ambito degli istituti scolastici di secondo grado e delle università degli studi aventi sede nel territorio regionale, nel rispetto delle specificità linguistiche presenti nella regione;

**k)** sostenere attività formative e di aggiornamento per i responsabili di servizio civile e per i volontari.

**2.** L'azione della Regione è finalizzata altresì a promuovere nel territorio regionale opportunità di incontro tra generazioni, utili al rafforzamento della coesione sociale.

### **Art. 3**

#### *(Azioni della Regione)*

**1.** Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 la Regione:

**a)** predisporre il documento di programmazione triennale regionale del servizio civile regionale e solidale;

**b)** cura la tenuta dell'albo regionale degli enti di servizio civile, nonché l'elenco regionale dei responsabili del servizio civile regionale e solidale;

**c)** cura la gestione della banca dati;

**d)** disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti di servizio civile regionale e solidale e la loro verifica;

**e)** effettua la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 77/2002 relativa ai progetti presentati nell'ambito del servizio civile nazionale;

**f)** svolge attività ispettiva e di controllo sulla corretta applicazione della presente legge;

**g)** sostiene, in accordo con la struttura statale competente in materia di servizio civile, le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione per lo sviluppo del servizio civile regionale;

**h)** sostiene i progetti di formazione dei volontari;

**i)** promuove almeno una volta all'anno una giornata d'incontro tra giovani volontari.

**2.** Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate dalla struttura regionale competente in materia di servizio civile.

### **Art. 4**

#### *(Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale)*

**1.** È istituita, presso la struttura regionale competente, la Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale.

**2.** Alla Consulta spettano le seguenti funzioni:

- a)** consultive in materia di servizio civile a favore degli organi della Regione e degli altri soggetti interessati;
- b)** propositive in materia di progetti di servizio civile con particolare riguardo al miglioramento dei percorsi operativi e nella formulazione delle attività;
- c)** di raccordo e di collegamento tra la Regione, le autonomie locali, gli uffici statali competenti in materia e gli enti beneficiari del servizio civile.

**3.** La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di servizio civile, ed è composta:

- a)** dall'Assessore regionale competente in materia di servizio civile o suo delegato, che la presiede;
- b)** dal Direttore del servizio competente in materia di servizio civile o suo delegato;
- c)** da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui uno scelto tra i Comuni iscritti all'albo del servizio civile;
- d)**

( ABROGATA )

- e)** da un rappresentante per ogni provincia degli enti di servizio civile operanti in regione iscritti alla lettera a) dell'albo regionale, tenendo conto prioritariamente del numero di progetti presentati negli ultimi due anni e del numero di sedi accreditate;
- f)** dal rappresentante regionale dei giovani volontari eletto dai delegati regionali per la composizione della Consulta nazionale per il servizio civile di cui all' articolo 3 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).

**4.** Possono inoltre partecipare, su invito del competente Assessore regionale, funzionari delle Direzioni centrali interessate ed esperti in materia di servizio civile.

**5.** La Consulta dura in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla sua ricostituzione.

**5 bis.** Ai componenti della Consulta spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, nella misura spettante ai dipendenti regionali.

**6.** La Consulta individua le modalità del proprio funzionamento.

Note:

**1** Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014

**2** Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014

**3** Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 6/2014

4 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 21, comma 1, lettera d), L. R. 6/2014

5 Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 21, comma 1, lettera e), L. R. 6/2014

6 Lettera e) del comma 3 sostituita da art. 21, comma 1, lettera f), L. R. 6/2014

7 Lettera f) del comma 3 sostituita da art. 21, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014

8 Comma 5 bis aggiunto da art. 21, comma 1, lettera h), L. R. 6/2014

## **TITOLO II**

### *REQUISITI, BENEFICI E RISORSE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E SOLIDALE*

#### **CAPO I**

##### *SERVIZIO CIVILE REGIONALE*

#### **Art. 5**

*(Requisiti soggettivi)*

**1.** Sono ammessi a svolgere il servizio civile regionale i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, muniti di idoneità fisica, che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo. **2.** Si applicano le cause d'esclusione e di impedimento di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 77/2002. **3.** I soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, sono destinatari di attività di informazione e di sensibilizzazione sui temi e sui valori inerenti il servizio civile volontario, con modalità e strumenti adeguati.

#### **Art. 6**

*(Ambiti di attività del servizio civile regionale)*

**1.** Lo svolgimento del servizio civile regionale volontario riguarda le attività previste dall'articolo 8, comma 2, lettera b), della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), e in particolare i seguenti ambiti:

**a)** assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale;

**b)** educazione e promozione culturale;

**c)** educazione alla pratica sportiva;

**d)** protezione civile;

**e)** difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale;

**f)** tutela, salvaguardia e fruizione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;

**g)** politiche della pace e dei diritti umani, anche tramite la partecipazione ai corpi civili di pace nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 9 della legge 64/2001;

**h)** iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

### **Art. 7**

*(Benefici)*

**1.** A coloro che prestano servizio civile regionale compete:

**a)** un assegno per il servizio civile svolto, nella misura prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 77/2002 e nel limite dei posti d'impiego dei volontari di servizio civile, da determinarsi su base annuale in relazione alle risorse disponibili;

**b)** la garanzia assicurativa obbligatoria per la copertura del rischio contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti dai volontari, ai danni causati all'ente e a terzi nell'espletamento del servizio;

**c)** l'erogazione, a cura delle strutture del Servizio sanitario regionale, a titolo gratuito, delle prestazioni sanitarie propedeutiche all'espletamento delle attività di servizio civile.

### **Art. 8**

*(Riconoscimenti)*

**1.** La Regione promuove il riconoscimento da parte delle istituzioni scolastiche e delle università degli studi regionali dei crediti formativi derivanti dalla tipologia di servizio espletato e dalle attività formative svolte.

**2.** La Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia, stipula apposite convenzioni con gli enti promotori dei progetti per il riconoscimento del tirocinio professionale per il periodo di servizio civile svolto.

### **Art. 9**

*(Fondo per il servizio civile regionale)*

**1.** È istituito il fondo per il servizio civile regionale nel quale confluiscono:

**a)** la quota di risorse del fondo nazionale per il servizio civile attribuita alla Regione per lo svolgimento di funzioni in materia di servizio civile;

**b)** la specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio della Regione a favore del fondo;

**c)** gli appositi stanziamenti messi a disposizione da altri enti pubblici e fondazioni bancarie;

**d)** le donazioni di soggetti pubblici e privati.

**2.** Le risorse previste dal comma 1, lettere c) e d), possono essere vincolate da parte del conferente per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.

## **CAPO II**

### *SERVIZIO CIVILE SOLIDALE*

#### **Art. 10**

*(Requisiti soggettivi)*

**1.** Sono ammessi a svolgere il servizio civile solidale presso le organizzazioni e gli enti iscritti nell'albo regionale degli enti di servizio civile, senza alcuna distinzione di sesso, i residenti in Friuli Venezia Giulia che siano:

- a) giovani, anche stranieri, che abbiano compiuto sedici anni e non superato i diciassette anni;
- b)

( ABROGATA )

**2.** Si applicano le cause d'impedimento e di esclusione di cui all'articolo 5, comma 2.

Note:

**1** Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 67, lettera a), L. R. 27/2014

#### **Art. 11**

*(Ambiti di attività del servizio civile solidale)*

**1.** Lo svolgimento del servizio civile solidale da parte dei giovani di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), riguarda i seguenti ambiti di attività:

- a) educazione e promozione culturale;
- b) educazione alla pratica sportiva;
- c) difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale;
- d) tutela e salvaguardia e fruizione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
- e) politiche della pace e dei diritti umani.

**2.** Lo svolgimento del servizio civile solidale da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), riguarda le attività di cui all'articolo 6.

#### **Art. 12**

*(Benefici e riconoscimenti)*

**1.** A coloro che svolgono servizio civile solidale sono garantiti i benefici economici di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), nonché i riconoscimenti di cui all'articolo 8, comma 1.

**2.** L'assegno per il servizio civile solidale svolto dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), non può essere superiore a quello stabilito a livello nazionale.

**3.** L'assegno per il servizio civile solidale svolto dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), è commisurato proporzionalmente a quello nazionale, ai moduli d'impegno e al tempo di servizio e non può essere superiore ai due terzi di quello previsto al comma 2.

### **Art. 13**

*(Fondo regionale per il servizio civile solidale)*

**1.** È costituito il fondo regionale per il servizio civile solidale nel quale confluiscono le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione e da altri soggetti pubblici o privati.

## **TITOLO III**

### *PROGETTI PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E SOLIDALE*

### **Art. 14**

*(Enti di servizio civile)*

**1.** I progetti per il servizio civile regionale e solidale sono presentati da enti pubblici, enti e organizzazioni privati che possiedono i requisiti di cui all'articolo 3 della legge 64/2001, purché iscritti all'albo regionale degli enti di servizio civile.

**1 bis.** Le istituzioni scolastiche statali e paritarie aventi sede nel Friuli Venezia Giulia possono presentare progetti di servizio civile solidale, anche se non iscritte all'albo regionale degli enti di servizio civile.

Note:

**1** Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 40, L. R. 24/2009

### **Art. 15**

*(Requisiti di ammissione e di valutazione dei progetti)*

**1.** I requisiti di ammissione e di valutazione dei progetti sono definiti nel rispetto degli standard minimi definiti dalla normativa vigente in materia.

**2.** I progetti per il servizio civile solidale per i giovani di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), sono modulati su duecentoquaranta o trecentosessanta ore da svolgersi, rispettivamente, in modo intensivo entro i mesi estivi, oppure distribuiti nell'arco di un intero anno.

### **Art. 16**

*(Vigilanza e monitoraggio dei progetti di servizio civile)*

**1.** È fatto divieto di impiegare i volontari in sostituzione di personale, assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie, ai fini del normale svolgimento delle attività istituzionali dell'organismo presso cui prestano servizio civile.

**2.** La Regione, in raccordo con la struttura statale competente, verifica l'andamento e i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile.

#### **TITOLO IV**

##### *PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E SOLIDALE*

#### **Art. 17**

*(Programmazione)*

**1.** La Regione predispone ogni tre anni un documento di programmazione del servizio civile regionale e solidale, nel quale sono determinati:

**a)** le modalità di attuazione del servizio civile regionale;

**b)** le modalità di selezione dei volontari;

**c)** i criteri di priorità per la scelta dei progetti;

**d)** le attività formative dei volontari e dei responsabili del servizio civile volontario.

#### **Art. 18**

*(Albo regionale degli enti di servizio civile)*

**1.** La Regione cura l'albo regionale degli enti di servizio civile.

**2.** Possono iscriversi all'albo gli enti pubblici, gli enti e le organizzazioni privati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 64/2001, che svolgono attività nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 2.

**3.** Con regolamento sono stabilite, in conformità alle norme nazionali, le modalità di iscrizione, di gestione e di articolazione dell'albo.

#### **Art. 19**

*(Banca dati dei progetti di servizio civile)*

**1.** La Regione attiva e aggiorna la banca dati dei progetti di servizio civile, presentati dagli enti iscritti nell'albo regionale.

**2.** La banca dati fornisce indicazioni per la definizione e il miglioramento dell'attività di programmazione del servizio civile, del monitoraggio e della valutazione dei progetti; in particolare rende accessibili al pubblico i contenuti dei progetti di servizio civile e l'elenco degli enti iscritti all'albo regionale.

## **Art. 20**

*(Formazione e aggiornamento dei volontari e dei responsabili del servizio civile regionale e solidale)*

**1.** La Regione attiva e sostiene, in collaborazione con la struttura statale competente, la formazione e l'aggiornamento dei volontari e dei responsabili del servizio civile, sulla base di percorsi formativi definiti nell'ambito delle linee di programmazione regionale del servizio civile regionale e solidale che contengano elementi di cittadinanza attiva e di animazione dei territori e delle comunità.

**2.** L'attuazione dei percorsi formativi per i responsabili del servizio civile è realizzata dalla Regione secondo le modalità previste dalle normative nazionali.

**3.** La Regione promuove, almeno una volta all'anno, una giornata d'incontro tra i giovani volontari per l'approfondimento di argomenti inerenti il servizio civile, lo scambio di esperienze e idee, e l'elaborazione di proposte di miglioramento del servizio stesso.

**3 bis.** Per le attività previste dal presente articolo, nonché per ogni altra attività a supporto dell'attuazione della presente legge, la Regione è autorizzata a finanziare uno specifico progetto di promozione e sviluppo del servizio civile regionale e solidale presentato da uno o più enti con sede nel territorio regionale, anche in partenariato tra loro, iscritti nella prima classe dell'Albo nazionale degli enti di servizio civile di cui alla legge 64/2001 e al decreto legislativo 77/2002.

**3 ter.** Le modalità per la presentazione e selezione del progetto di cui al comma 3 bis sono stabilite nell'ambito del documento di programmazione di cui all'articolo 17.

Note:

**1** Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 67, lettera b), L. R. 27/2014

**2** Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 67, lettera b), L. R. 27/2014

## **Art. 21**

*(Rilascio di certificazioni)*

**1.** Con regolamento sono stabilite, in conformità con la normativa statale e regionale in materia, le modalità per il rilascio ai volontari della attestazione di partecipazione ai progetti di servizio civile.

**2.** Al termine dei percorsi formativi di cui all'articolo 20 ai partecipanti è rilasciata una certificazione di partecipazione.

## **Art. 22**

*(Elenco regionale dei responsabili del servizio civile regionale e solidale)*

**1.** I responsabili del servizio civile ai quali è stata rilasciata la certificazione di cui all'articolo 21, comma 2, sono iscritti nell'elenco dei responsabili del servizio civile regionale e solidale.

**2.** La Regione cura la tenuta dell'elenco regionale dei responsabili del servizio civile.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 23

*(Norme finanziarie)*

**1.** Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.1293 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9019 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

**2.** Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 213.304,61 euro a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4991 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - spese correnti - con la denominazione <<Fondo per il servizio civile regionale - fondi statali>> e con lo stanziamento di 213.304,61 euro per l'anno 2007.

**3.** All'onere di 213.304,61 euro per l'anno 2007 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 2, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2007, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2006 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 15/REF del 14 febbraio 2007, dall'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5008 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui autorizzazione di spesa è corrispondentemente ridotta di pari importo per l'anno 2007.

**4.** Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera b), nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è istituito - per memoria - il capitolo 4992 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - spese correnti - con la denominazione <<Fondo per il servizio civile regionale - fondi regionali>>.

**5.** Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4993 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - spese correnti - con la denominazione <<Fondo per il servizio civile solidale>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2007.

**6.** Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9700 (partita n. 44 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico) il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2007.

Note:

**1** Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 35, L. R. 22/2007